

# **TI\_GERICHTE INC.2001.34903 vom 12. Juli 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-07-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_INC.2001.34903](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2001.34903)

FR: TI\_GERICHTE INC.2001.34903 du 12 juillet 2004

IT: TI\_GERICHTE INC.2001.34903 del 12 luglio 2004

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il reclamo, inoltrato dalle destinatarie della decisione impugnata e parti civili, è presentato da persone legittimate e tempestivo, quindi ricevibile in ordine.

### **E. 2**

Non è inutile ribadire i principi generali in materia di complementi istruttori, sebbene gli stessi siano noti al Procuratore ed ai patrocinatori delle parti. Per meritare di essere assunte, le prove proposte dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP), o in altro momento dell'istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP), devono rispettare tre concorrenti ordini di considerazione: esse devono essere motivate per quanto attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere l'accusa oppure non far luogo al procedimento e poi (dopo conclusione dell'istruzione formale) se decretare messa in stato di accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per quest'ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione al dibattimento, avute presenti le finalità dell'art. 189 CPP, inteso appunto tra l'altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio 1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5). Se, in particolare per l'accusato, la facoltà di proporre mezzi di prova è espressione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 4 Cost. fed. (ora, art. 8 cpv. 1 della nuova Cost. fed.; v., da ultimo, DTF 124 I 49, consid. 3a p. 51; DTF 121 I 306, consid. 1b p. 308) e del "fair trial" ai sensi dell'art. 6 CEDU (v. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl. Kehl/Strassburg/ Arlington 1996, nota 99 ad art. 6 CEDU), il giudice del merito (ed il magistrato inquirente) è tenuto, in applicazione delle norme procedurali corrispondenti, a considerare rispettivamente ammettere soltanto quei mezzi di prova che "nach seinem richterlichen Ermessen entscheidungserheblich sind" (Frowein/Peukert, loc. cit. p. 231). Non va, inoltre, dimenticato che la fase in cui si colloca la presente discussione del complemento probatorio in questione è quella dell'istruttoria predibattimentale, finalizzata in primo luogo a permettere alla pubblica accusa di determinarsi sulle questioni se promuovere l'accusa o meno, indi se deferire l'accusato alla Corte competente oppure se pronunciare l'abbandono del procedimento (art. 184 cpv. 1 CPP, rispettivamente artt. 196 cpv. 1 e 198 cpv. 1 CPP combinati). Per costante dottrina e giurisprudenza, invece, l'eventuale utilità o opportunità della prova proposta nell'ottica del giudice del merito è elemento a favore della sua

assunzione già nella fase predibattimentale unicamente qualora l'amministrazione di tale prova in sede dibattimentale sia impossibile, o vi sia concreto rischio che lo diventi. La facoltà per la difesa di proporre prove (già nella fase predibattimentale - art. 60 CPP) non costituisce, quindi, diritto assoluto alla loro assunzione (DTF 106 Ia 162; DTF 115 Ia 101). Neppure il principio di parità delle armi (emanazione di quello più generale di "giusto processo" sancito dalla CEDU e dalla Costituzione federale) conferisce diritti più estesi, su questa specifica questione, avendo tra l'altro applicazione limitata nella fase dell'inchiesta predibattimentale (DTF 106 IV 85; Hauser/Schweri, Schweizerische Strafprozessrecht, BS 1999, p. 129 e p. 229 ss). Cionondimeno, occorre prestare attenzione a che questa limitazione non conduca allo "svuotamento" del principio (nonché della norma di cui all'art. 60 CPP che in parte lo concretizza) in presenza di un sistema processuale che, di fatto, conferisce un ruolo molto importante agli accertamenti in fase istruttoria (M. Rusca, L'influenza della CEDU sulla riforma dell'ordinamento penale ticinese, RDAT II 1992, p. 469 ss e 476; CEDU 24 maggio 1991 in re Q., Serie A no. 205), rispettivamente allorché il rinvio della prova alla fase dibattimentale appare aleatorio.

### **E. 3**

La questione posta dal reclamo, concerne la perizia della dott.ssa \_\_\_\_\_ sulla "credibilità" di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (presunte vittime): le reclamanti chiedono l'allestimento di una nuova perizia da parte di un collegio, esse fondano la propria richiesta su quanto sostenuto dal prof. \_\_\_\_\_ nelle "Note di parte offesa alla perizia della dott.ssa \_\_\_\_\_", che, va detto, è e rimane un'allegazione di parte, peraltro non esaustiva, in quanto basata unicamente sulla lettura della perizia \_\_\_\_\_ (cfr. pag. 1). In termini generali, la perizia è il mezzo per scoprire ed utilizzare determinati indizi o determinate prove con l'ausilio di conoscenze tecniche specifiche; trattasi della fase scientifica della prova, la cui importanza dipende dallo sviluppo (riconosciuto) delle conoscenze nel relativo campo tecnico-scientifico (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, p. 462 e ss; Donatsch/Schmid, Kommentar, art. 109). Il giudice (cui compete l'applicazione del diritto e l'apprezzamento delle prove), può scartare quei mezzi di prova ritenuti poco sicuri o che non apportano elementi sufficientemente seri (DTF 103 IV 299). Questo tipo di valutazione deve avvenire in modo ancor più rigoroso in materia di perizie; l'accertamento peritale deve avere un alto grado d'attendibilità, già per il solo fatto che il giudice non può scostarsi dalle conclusioni, in assenza di seri e fondati motivi (cfr. DTF 118 Ia 144). Il materiale, sul quale l'esperto è chiamato a lavorare, ed il metodo (o gli strumenti) utilizzato, non devono dar adito a dubbi particolari, altrimenti si esce dal campo degli accertamenti e si entra in quello delle speculazioni, di nessuna rilevanza in campo penale. Nella sentenza pubblicata in DTF 128 I 81 il Tribunale federale ha ribadito quali unici principi generali in materia quello libertà di metodo – con la precisazione che la scelta metodologica deve essere motivata, così come i relativi requisiti scientifici devono essere rispettati –, della necessità di distinguere fra risultanze peritali e diagnosi, infine dell'esigenza di conclusioni trasparenti e comprensibili per le parti, ricordato l'obbligo, per il giudice, di attenersi ad una perizia, a meno che quest'ultima sia seriamente messa in dubbio sulla base di dati di fatto o indizi resi plausibili in termini attendibili: in tal caso, può verificarsi una situazione di arbitrio se il giudice fonda nondimeno la propria decisione su dati di fatto manifestamente in contrasto con la realtà, assunti in seguito ad errori manifesti, o comunque contrastanti in maniera eclatante con il sentimento di giustizia (cfr. GIAR 8 novembre 2002 in re D.).

### **E. 4**

Nel caso in esame, la necessità e l'utilità di sottoporre (anche) la presunta vittima ad una perizia di "credibilità" non è in discussione, segno che i preminenti interessi difensivi che lo esigevano sono stati riconosciuti da tutte le parti al procedimento (REP 1998 n. 116). Contestata è la "correttezza" della perizia, con conseguente richiesta di ordinarne una nuova. Va sottolineato che questo giudice deve astenersi dall'esprimersi su questioni di merito, quali la valutazione della prova in quanto tale (in casu le conclusioni del perito). La questione da analizzare, in questa sede, è quella a sapere se i referti peritali rispondano in modo adeguato ai quesiti posti, rispettivamente se il loro contenuto (indipendentemente dalle conclusioni) è insoddisfacente, incompleto o contraddittorio, così da giustificare una nuova perizia: "Non basta, ovviamente, "personale e soggettivo non gradimento della perizia e sue conclusioni" (così in decisione GIAR 9 luglio 1997 in re Eredi fu D., in: Rep. 130 [1997] n. 97 consid. 2.3); deve piuttosto manifestarsi l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti, di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente di rimediare a contraddizioni o incomprensibilità emerse all'interno della perizia medesima, o dal raffronto di essa con altre prove agli atti (ibid.; v. anche Niklaus Schmid, Strafrecht, 3. Aufl. Zürich 1997, margin. 671)." (GIAR 8.11.2002 in re D.) Ritenuto che questo giudice (come già detto) non è chiamato a pronunciarsi sull'attendibilità delle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_, quindi sull'esito della perizia (essendo, questo, compito del giudice del merito, come peraltro ribadito anche nella DTF 129 I 49 ss. sentenza citata dal reclamante: " Die Prüfung der Glaubhaftigkeit von Aussagen ist primär Sache der Gerichte ", cfr. cons. 4.), solo ci si dovrà interrogare sulla questione a sapere se le censure avanzate dal reclamante evidenziano effettivamente l'incapacità del perito di rispondere ai quesiti posti e di giustificare le proprie conclusioni, rispettivamente indichino la presenza di contraddizioni o incomprensibilità interne al lavoro peritale (lacune che concernono la coerenza interna) o in rapporto ad altre prove agli atti, così da necessitare una nuova perizia.

## E. 5

Per le reclamanti, il referto peritale della dott.ssa \_\_\_\_\_ giunge a conclusioni "incomplete parziali e che non diano un quadro completo sull'attendibilità delle peritande, penalizzando ingiustificatamente l'attendibilità delle giovani" ed inoltre il metodo utilizzato sarebbe "carente ed a fortiori fuorviante nelle sue conclusioni". Di parere diametralmente opposto il magistrato inquirente, per il quale il lavoro peritale della dott.ssa \_\_\_\_\_ indica chiaramente la metodologia seguita, i test utilizzati e risponde adeguatamente ai quesiti posti (osservazioni 8 aprile 2004). a) In concreto i quesiti peritali posti alla Dott.ssa \_\_\_\_\_ erano i seguenti: "1. Valuti il perito, sulla base di tutti gli atti dell'incanto, l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate da \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ quo alle accuse di abusi sessuali rivolte al padre. 2. In relazione al quesito di cui sopra, valuti il perito la possibilità che le dichiarazioni rilasciate da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ siano state in qualche modo condizionate e/o influenzate da terzi o da altri fattori includendo nell'esame e nella valutazione le figure genitoriali" (cfr. decreto di nomina perito del 1 aprile 2003, AI 233) Il 1° settembre 2003 il perito ha rassegnato il proprio referto, nel quale è giunto alle seguenti conclusioni: "In base a quanto esposto nell'elaborato peritale non sono venuta in possesso di elementi sufficienti per poter affermare con sicurezza in termini di attendibilità delle dichiarazioni rilasciate dalle ragazze \_\_\_\_\_ ed \_\_\_\_\_ (...) Non si sono colti elementi che rimandino all'eventualità di un influenzamento delle ragazze da parte di un adulto, nel senso di una loro strumentalizzazione cosciente (...)" In data 10 dicembre 2003 si è proceduto alla delucidazione orale della perizia alla presenza dei patrocinatori

dell'accusato e delle parti civili, i quali non hanno comunque posto domande. In tale sede la dott.ssa \_\_\_\_\_ ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni, spiegando i motivi per i quali ritiene le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non attendibili e fornendo precise risposte alle domande del Procuratore pubblico. b) Le censure sollevate nel gravame nei confronti della perizia giudiziaria sono generiche e nient'affatto puntuali, ivi comprese quelle relative alla metodologia utilizzata. In particolare, le reclamanti, e per esse il prof. \_\_\_\_\_, non indicano dove, all'interno del lavoro peritale o per rapporto ad altre prove acquisite, vi siano delle contraddizioni o delle incomprendibilità: si limitano a censurare la libertà di metodologia nell'allestimento delle perizie, rispettivamente a sostenere che la dott.ssa \_\_\_\_\_, a causa di un'analisi parziale del campo d'indagine, sarebbe giunta a conclusioni incomplete e parziali, "penalizzando ingiustificatamente l'attendibilità delle giovani". Per quanto concerne la libertà di metodo in materia di perizie, tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale nella DTF 128 I 81, come già rilevato al consid. 3 cui si rinvia. Da una lettura delle note del prof. \_\_\_\_\_ - fondate unicamente sulla lettura della perizia contestata - emerge che, come rilevato anche dal magistrato inquirente in sede di osservazioni, quest'ultimo esprime il proprio parere sulla perizia \_\_\_\_\_, ma non sostiene né l'incapacità del perito a rispondere ai quesiti posti e a giustificare le conclusioni cui è giunto, né tantomeno che il referto peritale contenga contraddizioni o incomprendibilità interne tali da rendere necessario l'allestimento di una nuova perizia. In sostanza si tratta di una diversa interpretazione delle emergenze peritali: "E' invece vero che vi è un insieme di dati, che va dalle modalità di rivelazione dell'abuso, al tipo di psicopatologia presente nelle giovani, passando per le modalità di attaccamento delle stesse verso il padre, che è fortemente indicativo, in termini psicologici di un evento di profonda valenza traumatica vissuto dalle stesse, e che l'insieme dei dati depone per una attendibilità delle giovani" (cfr. pag. 12). Nel caso specifico, la perizia giudiziaria della dott.ssa \_\_\_\_\_, unitamente alle delucidazioni orali fornite in data 10 dicembre 2003, non appare affatto incompleta o contraddittoria. Il referto in questione - peraltro basato su tutto il materiale agli atti, ivi comprese la cassette delle audizioni delle presunte vittime e quelle del confronto con il padre, oltre che alle audizioni predisposte ad hoc dal perito stesso - suddivide in capitoli distinti l'anamnesi, la valutazione clinica la valutazione testistica, le osservazioni peritali, le diagnosi, le conclusioni e le risposte ai quesiti peritali; queste ultime appaiono chiare e comprensibili (diversa questione è se le stesse siano o meno condivisibili, ma questa verifica, come detto, non rientra nella competenza di questo giudice). La dott.ssa \_\_\_\_\_ ha pure esaminato l' "insieme di dati" cui fa riferimento il prof. \_\_\_\_\_, giungendo però a conclusioni diverse da quelle di quest'ultimo quo all'attendibilità delle due ragazze. Oggettivamente non si può quindi concludere che la perizia giudiziaria lasci quesiti irrisolti, presenti appariscenti ed insanabili contraddizioni o non fornisca sufficienti spiegazioni allo svolgimento, agli accertamenti ed alle conclusioni dell'opera, riservato ovviamente il libero apprezzamento dell'autorità giudicante anche sulla metodologia, pure, va ribadito, convenientemente illustrata dalla dott.ssa \_\_\_\_\_. Da ultimo giova precisare che l'acquisizione agli atti delle note del prof. \_\_\_\_\_, non significa affatto condivisione del contenuto da parte del magistrato inquirente, ma semplicemente che le stesse fanno ora parte integrante dell'incarto (cfr. anche osservazioni

## **E. 8**

aprile 2004 del Procuratore pubblico). 6. Alla luce di tutto quanto sopra, non emergono elementi significativi che giustificano l'erezione di una nuova perizia. Il reclamo deve quindi essere respinto ai sensi dei considerandi precedenti (con la presente decisione

definitiva - cfr. art. 284 CPP). Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza. Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 196, 142 ss., 146, 113 ss, 280, 284 CPP, 9 CF; decide

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.